



REPUBBLICA ITALIANA

CITTÀ DI MAZARA DEL VALLO

Casa consortile della legalità

C.F.: 82001410818

P.IVA: 00257580811

-----oOo-----

Settore III - SERVIZI ALLA CITTA' ED ALLE IMPRESE

Servizio Edilizia ed Attività Produttive

LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA

Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i.

legge Regionale 8 maggio 2007, n. 13 e s.m.i.

li, 07/05/2019

L'Istruttore direttivo tecnico
(dott. Michele Caldarera)

Il dirigente del Settore
(Ing. Nicolò Sarda)

Art. 1 - Oggetto delle linee guida

Le presenti linee guida disciplinano le attività e le procedure di competenza del Comune di Mazara del Vallo in materia di Valutazione di Incidenza, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i., “Regolamento recante attuazione dello direttivo 92/43/CEE relativo alla conservazione degli habitat naturali e semi naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” e della legge Regionale 8 maggio 2007, n. 13, “Disposizioni in favore dell'esercizio di attività economiche in siti di importanza comunitaria e zone di protezione speciale”.

Art. 2- Ambito di applicazione e competenze

1. Ai sensi dell'articolo 1 comma 1, della LR n. 13 del 8 maggio 2007, le determinazioni sulle valutazioni di incidenza previste dall'articolo 5 del D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 sono attribuite ai comuni nel cui territorio insistono i siti SIC e ZPS. Come precisato dall'art. 60 della LR n. 6 del 14 maggio 2009, si interpreta nel senso che la competenza ad assumere le determinazioni e ad effettuare le valutazioni di incidenza, previste dall'articolo 5 del suddetto DPR, per i singoli progetti, interventi e piani attuativi, è attribuita ai comuni nel cui territorio insistono i siti di importanza comunitaria (SIC) e/o le zone di protezione speciale (ZPS).

2. Ai sensi dell'art.1 comma 1 della LR 13 del 8 maggio 2007, le valutazioni di incidenza che interessino siti SIC e ZPS ricadenti all'interno dei parchi naturali sono di competenza dell'Ente parco. Le valutazioni di incidenza relative a progetti ed interventi che interessano pSIC, SIC, ZPS e ZSC che ricadono interamente od in parte, all'interno dei parchi naturali sono di competenza dell'ente parco, anche se il progetto o l'intervento non prevedono opere interessanti esattamente il territorio del parco. (Decreto ARTA 22 ottobre 2007).

3. Gli atti di pianificazione territoriale da sottoporre alla valutazione di incidenza sono presentati, nel caso di piani di rilevanza nazionale, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e, nel caso di piani di rilevanza regionale, interregionale, provinciale e comunale, alle regioni e alle province autonome competenti (DPR 8 settembre 1997 n. 357, art. 5, comma 1).

Ai sensi dell'art. 1, comma 2, della l.r. 13 del 8 maggio 2007, sono di competenza dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente le valutazioni di incidenza che riguardano l'intera pianificazione comunale, provinciale e territoriale, ivi compresi i piani agricoli e faunistico venatori. Come precisato dall'art. 60 della L.r. n. 6 del 14 maggio 2009, si interpreta nel senso che l'espressione "intera pianificazione comunale, provinciale e territoriale" si riferisce esclusivamente ai piani regolatori generali comunali, ai piani territoriali provinciali ed ai piani sovracomunali e relative varianti.

4. Nel caso il proponente del progetto risulta essere lo stesso ente deputato al rilascio della valutazione di incidenza, l'ente che provvederà ad effettuare la suddetta procedura è l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, servizio 2. (Decreto ARTA 22 ottobre 2007).

5. Nel caso il proponente di un progetto/intervento, che interessi pSIC, SIC, ZSC, ZPS non ricadenti neppure parzialmente in un'area naturale protetta, sia costituito da più comuni, l'ente che provvederà ad effettuare la procedura di valutazione di incidenza è l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, servizio 2. (Decreto ARTA 22 ottobre 2007).

6. Per i progetti assoggettati a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996, e successive modificazioni ed integrazioni, che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione, come definiti dalle presenti linee guida, la valutazione di incidenza è ricompresa nell'ambito della predetta procedura che, in tal caso, considera anche gli effetti diretti ed indiretti dei progetti sugli habitat e sulle specie per i quali detti siti e zone sono stati individuati. (DPR 8 settembre 1997 n. 357),

7. Qualora nei siti ricadano tipi di habitat naturali e specie prioritarie, il piano o l'intervento di cui sia stata valutata l'incidenza negativa sul sito di importanza comunitaria, può essere realizzato soltanto con riferimento ad esigenze connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica o ad esigenze di primaria importanza per l'ambiente, ovvero, previo parere della Commissione europea, per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico. (DPR 8 settembre 1997 n. 357).

8. Qualora, nonostante le conclusioni negative della valutazione di incidenza sul sito ed in mancanza di soluzioni alternative possibili, il piano o l'intervento debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica, le amministrazioni competenti adottano ogni misura compensativa necessaria per garantire la coerenza globale della rete "Natura 2000" e ne danno comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per le finalità di cui all'articolo 13 del DPR 357. (DPR 8 settembre 1997 n. 357).

Art. 3 Predisposizione dello studio di incidenza

1. I proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico venatori e le loro varianti, predispongono, secondo i contenuti di cui all'allegato G, uno studio per individuare e valutare gli effetti che il piano può avere sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. (DPR 8 settembre 1997 n. 357, art. 5, comma 2).

2. I proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano, ai fini della valutazione di incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare, secondo gli indirizzi espressi nell'allegato G, i principali effetti che detti interventi possono avere sul proposto sito di importanza comunitaria, sul sito di importanza comunitaria o sulla zona speciale di conservazione, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi. (DPR 8 settembre 1997 n. 357, art. 5, comma 3).

3. Nelle procedure di competenza del Comune di Mazara del Vallo, lo studio di cui ai commi precedenti, definito di seguito come "*Studio di incidenza*", viene redatto secondo i contenuti e la documentazione di cui al DPR 8 settembre 1997 n. 357 e al Decreto ARTA 30 marzo 2007, e s.m. e i., come riportati ed integrati nell'art. 5 delle presenti linee guida.

Art. 4 - Procedimento

1. La valutazione di incidenza deve essere acquisita preventivamente dall'autorità competente al rilascio dell'approvazione definitiva del piano/progetto/intervento. Il procedimento di valutazione di incidenza è preliminare rispetto a qualsiasi procedimento autorizzativo inerente la realizzazione di un piano/progetto/intervento e costituisce presupposto necessario per il rilascio delle successive autorizzazioni, nulla osta, pareri o altri atti di analoga natura, da acquisire ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'opera o intervento. I proponenti di piani/progetti/interventi presentano alla struttura competente in materia di valutazione di incidenza apposita istanza, secondo le modalità stabilite dalle vigenti disposizioni regionali.

2. Le strutture competenti in materia di valutazione di incidenza per i piani/progetti/interventi, come richiamato nell'art. 2, per quanto riguarda il territorio comunale risultano essere:

- Comune di Mazara del Vallo- 3° Settore
- Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente- Servizio 2
- Libero Consorzio Comunale di Trapani

Il proponente di un piano/progetto/intervento che deve attivare la procedura di valutazione di incidenza presso il Comune di Mazara del Vallo presenta apposita istanza corredata dalla documentazione e dagli elaborati di cui agli artt. 5 e 6 delle presenti linee guida.

3. La struttura competente in materia di valutazione di incidenza verifica la completezza della documentazione trasmessa richiedendo, nel caso, gli atti mancanti, che dovranno essere trasmessi entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta da parte del proponente, pena l'archiviazione della pratica. La struttura competente può richiedere integrazioni una sola volta, in tal caso il termine riprende a decorrere dalla data in cui le integrazioni pervengono al servizio (*Decreto ARTA 22 ottobre 2007*). Il Comune di Mazara del Vallo si riserva di chiedere inoltre, contestualmente, approfondimenti o integrazioni allo Studio di incidenza presentato.

4. Il procedimento del Comune si conclude con il giudizio di valutazione di incidenza da parte del Dirigente del Settore 3°, che si avvale della Commissione Comunale Consultiva per le valutazioni di incidenza ambientale, nominata con determinazione sindacale.

5. Copia del provvedimento finale emanato dal comune dovrà essere trasmesso all'Assessorato del territorio e dell'ambiente ed all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste competente per territorio, per i compiti di cui all'art. 15 del DPR n. 357/97 e successive modifiche ed integrazioni (*Decreto ARTA 22 ottobre 2007*).

6. I comuni sono tenuti ad adottare le determinazioni sulle valutazioni di incidenza entro il termine di 60 giorni. Decorso il predetto termine, la pronuncia sulla valutazione di incidenza è rilasciata in via sostitutiva dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente (*L.R. 13 del 8 maggio 2007*).

Ai sensi del comma 3 dell'art. 1 della legge regionale 8 maggio 2007, n. 13, nel caso in cui i comuni o gli enti parco non provvedano ad esitare il provvedimento finale relativo al procedimento di valutazione di incidenza entro il termine perentorio di 60 giorni, a tali enti è fatto obbligo di trasmettere tutta la documentazione relativa ai progetti non esitati all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, dipartimento territorio ed ambiente, servizio 2 VAS-VIA. Considerata la perentorietà del termine di 60 giorni previsto dal comma 3 dell'art. 3 della legge regionale 8 maggio 2007, n. 13, per l'adozione delle determinazioni sulle valutazioni di incidenza da parte dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente via sostitutiva", qualora tale periodo trascorra senza che l'ente competente si esprima, si intende formato il "silenzio rifiuto". Il termine perentorio di 60 giorni inizia a decorrere dalla presentazione della istanza amministrativamente completa. Pertanto in caso di richiesta di integrazioni tale termine inizia a decorrere nuovamente dal ricevimento delle stesse, e comunque a far data dal ricevimento del parere ex art. 5, comma 7, del D.P.R. n. 357/97, espresso formalmente o per "silenzio-assenso" dall'ente gestore o dal competente servizio 6 dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell' Ambiente.(Decreto ARTA 22 ottobre 2007) .

7. Qualora il piano/progetto/intervento interessi pSIC, SIC, ZSC, ZPS e ricade, interamente, in un'area naturale protetta ai sensi della vigente legislazione regionale, l'ente gestore dovrà esprimere l'apposito parere entro il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento dell' istanza. Decorso tale termine il parere si ritiene reso positivamente (Decreto ARTA 22 ottobre 2007).

8. Qualora il piano/progetto/intervento interessi pSIC, SIC, ZSC, ZPS e non ricada neppure parzialmente in un'area naturale protetta, il parere è reso dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, servizio competente in materia di protezione del patrimonio naturale (Servizio 6 Protezione della Natura), entro 45 giorni dal ricevimento dell' istanza . Decorso tale termine il parere di cui sopra si ritiene reso positivamente (Decreto ARTA 22 ottobre 2007).

9. La valutazione di incidenza di piani o di interventi che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione ricadenti, interamente o parzialmente, in un'area naturale protetta nazionale, come definita dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, è effettuata sentito l'ente di gestione dell'area stessa (DPR 8 settembre 1997 n.357).

10. Per i piani/progetti/interventi riferibili alle tipologie progettuali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377 e successive modifiche ed integrazioni ed agli allegati A e B del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 210 del 7 settembre 1996, senza limiti dimensionali, il proponente attiverà direttamente la procedura di valutazione di incidenza (Decreto ARTA 30 marzo 2007) .

Art. 5 Documentazione

1. Il proponente di un piano/progetto/intervento che ha attivato la procedura di valutazione di incidenza presso il Comune di Mazara del Vallo deve allegare, unitamente all'istanza, n. 4 copie del piano/progetto/intervento nonché la seguente documentazione:

- a) Progetto definitivo ovvero descrizione dettagliata dell'intervento, comprensivo del quadro economico;
- b) Piano completo di tutti gli elaborati necessari alla sua approvazione;
- c) Studio di incidenza redatto secondo le indicazioni di cui all'art 8;
- d) copia su supporto magnetico degli elaborati di cui ai punti precedenti;
- e) ricevute di versamento per allo 0,2 % dell'importo complessivo di cui al quadro tecnico economico, ad eccezione delle pubbliche amministrazioni, quali indicate dall' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n.165/2001. Sono soggette al predetto pagamento, anche le istanze già depositate e non ancora esitate alla data di adozione delle presenti linee guida.

4. Gli elaborati dello studio di incidenza devono essere firmati da uno o più professionisti abilitati con specifica competenza in materia e/o dal progettista del piano/progetto/intervento in possesso di equivalente esperienza, che autocertifichino le proprie competenze in campo biologico, faunistico, naturalistico, ambientale, paesaggistico, nelle forme previste dal D.P.R.n. 445/2000.

Art. 6 Esclusione dalla procedura di valutazione di incidenza

1. Ai sensi dell'art. 3 del Decreto ARTA 30 marzo 2007, sono esclusi dalla procedura di valutazione di incidenza di cui:

- a) l'esercizio delle pratiche agronomiche ordinarie su ordinamenti colturali esistenti, a meno che lo stesso non comporti mutamenti o realizzazione di nuove strutture per colture protette;
- b) l'esercizio di attività zootecniche esistenti non condotte su scala industriale;
- c) interventi silvocolturali ordinari, compresi i tagli di utilizzazione ed esclusi i tagli di conversione;
- d) la posa di cavi e/o altri manufatti e/o impianti comunque interrati lungo la viabilità esistente;
- e) l'installazione di impianti solari fotovoltaici e impianti solari termici come definiti all'art. 2, comma 6, lett. a) e b), e comma 7, del decreto dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente n.173 del 17 maggio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 27 dell' 1 giugno 2006, purché di dimensioni complessivamente non superiori a 100 mq;
- f) gli interventi che contengono solo previsioni di opere interne, manutenzione ordinaria e straordinaria (di cui alle previsioni dell'art. 20, legge regionale n. 71/78, lett. a e b) ovvero interventi di qualsivoglia natura che non comportino ampliamenti dell'esistente, aumento di volumetria e/o superficie e/o modifiche di sagoma e/o cambio di destinazione d'uso, variazioni tipologiche, formali e/o plano altimetriche, a condizione che il soggetto proponente e il tecnico incaricato dichiarino con

responsabilità solidale che gli stessi interventi proposti e le relative attività di cantiere non abbiano, né singolarmente né congiuntamente ad altri interventi, incidenze significative sui siti;

- g) gli interventi di ordinaria manutenzione delle sedi stradali e delle reti di servizi esistenti;
- h) azioni di manutenzione e di ripristino dei muretti a secco esistenti;
- i) le azioni volte alla conservazione del sottobosco.

Art. 7 Procedura di screening e istanza di verifica

1. le previsioni di cui all'art. 4 del decreto 30 marzo 2007 dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente in merito alla procedura di screening alla quale può anche non seguire l'attivazione della procedura di valutazione di incidenza devono essere applicate anche dai comuni e dagli enti parco nell'ambito delle competenze a loro attribuite dalla legge regionale n. 13/2007.

2. Ai sensi dell'art. 4 del Decreto ARTA 30 marzo 2007, il proponente di un piano/progetto/intervento, esclusi quelli riferibili alle tipologie progettuali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, no 377 e successive modifiche ed integrazioni ed agli allegati A e B del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.210 del 7 settembre 1996, qualora ritenga lo stesso privo di incidenza su un pSIC, SIC, ZSC, ZPS, presenta al servizio competente apposita istanza di verifica (screening) corredata della documentazione di seguito elencata:

- a) relazione tecnica illustrativa del piano/progetto/ intervento da realizzare (localizzazione, tipologia delle azioni e delle opere, dimensioni, complementarietà con altri piani/progetti/interventi, descrizione del sito della Rete Natura 2000, ecc.) a firma di professionista abilitato competente in materia;
- b) cartografia in scala appropriata, comunque non inferiore a 1:10.000, riportante la localizzazione del piano/progetto/intervento;
- c) carta dei vincoli;
- d) documentazione fotografica a colori con allegata cartografia riportante i punti di ripresa.

3. La struttura competente, sulla base della documentazione trasmessa e delle caratteristiche del sito, comunica al proponente se il piano/progetto/intervento è da assoggettare alla successiva procedura di valutazione di incidenza entro il termine perentorio di 60 giorni dalla presentazione dell'istanza corredata di tutta la documentazione richiesta.

4. Decorso tale termine senza che la struttura competente si pronunci in merito, il soggetto proponente e il piano/progetto/intervento ha la facoltà di non attivare la procedura di valutazione di incidenza e dare corso, sotto la propria personale responsabilità, ai lavori e/o opere con le medesime procedure per la dichiarazione di inizio attività prevista dalla vigente legislazione urbanistica, producendo apposita perizia giurata del professionista abilitato.

5. Nell'ipotesi di cui al comma precedente il proponente ed il professionista sono solidalmente responsabili per l'eventuale danno ambientale prodotto ed accertato dai controlli successivi e responsabili secondo le leggi vigenti.

6. L'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente comunica ai competenti ordini professionali l'esito dei controlli effettuati, qualora si riscontrino difformità e/o anomalie rispetto a quanto dichiarato dal professionista, per i provvedimenti di competenza, ai termini della vigente legislazione.

Art. 8 Contenuti ed elaborati dello Studio di Incidenza

1. Ai sensi dell'art. 5 del DPR 8 settembre 1997 n. 357, come da Allegato G, lo Studio di Incidenza di piani e progetti deve contenere:

Caratteristiche dei piani e progetti: Le caratteristiche dei piani e progetti debbono essere descritte con riferimento, in particolare:

- alle tipologie delle azioni e/o opere;
- alle dimensioni e/o ambito di riferimento;
- alla complementarietà con altri piani e/o progetti;
- all'uso delle risorse naturali;
- alla produzione di rifiuti;
- all'inquinamento e disturbi ambientali;
- al rischio di incidenti, per quanto riguarda le sostanze e le tecnologie utilizzate.

Area di influenza dei piani/progetti-Interferenze con il sistema ambientale: Le interferenze di piani e progetti debbono essere descritte con riferimento al sistema ambientale considerando:

- componenti abiotiche;
- componenti biotiche;
- connessioni ecologiche.

le interferenze debbono tener conto della qualità, della capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona e della capacità di carico dell'ambiente naturale, con riferimento minimo alla cartografia del progetto CORINE LAND COVER.

2. Nello Studio di incidenza si dovranno inoltre valutare i seguenti elementi:

- a) pressione antropica e sue fluttuazioni;
- b) status degli habitat presenti;
- c) status delle specie presenti;
- d) distribuzione degli habitat all'interno del sito della Rete Natura 2000;
- e) livelli di frammentazione degli stessi;
- f) livello di connessione con altre aree protette;

3. Si raccomanda nell'espletamento delle procedure di valutazione di incidenza il rispetto di quanto disposto dal D.P.R. n. 357/97 e successive modifiche ed integrazioni e dal decreto 30 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 27 aprile 2007 e si consiglia l'utilizzo delle schede di Natura 2000, consultabili presso il sito internet dell'ARTA Sicilia e del documento *"Valutazione di piani e progetti aventi un'incidenza significativa sui siti della Rete Natura 2000 - Guida metodologica alle disposizioni dell'art. 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva Habitat n. 43/92/CEE"* pubblicato dalla Commissione europea, consultabile presso il sito internet del Ministero dell'ambiente

CONTENUTI ED ELABORATI DELLO STUDIO DI INCIDENZA DI PROGETTI E INTERVENTI

Lo studio di incidenza è costituito da una relazione descrittiva e da relativa cartografia, redatte secondo le indicazioni ed i contenuti riportati di seguito.

La relazione dovrà contenere:

A) Caratteristiche del progetto/interventi

1) Tipologia delle azioni e/o opere: illustrazione dell'intervento, con descrizione delle caratteristiche del progetto, delle attività necessarie alla realizzazione dell'opera e/o dei lavori, dei tempi necessari e degli obiettivi che si perseguono.

2) Dimensioni e/o ambito di riferimento: superficie territoriale interessata dall'intervento e quella temporaneamente interessata per la realizzazione dell'intervento stesso, con percentuale della superficie

interessata rispetto alla superficie totale del sito e percentuale di habitat interessato rispetto all'intero habitat presente nel sito, localizzazione su elaborati cartografici in scala minima 1:10.000 dell'area interessata dal sito della Rete Natura 2000, che rechi in evidenza la sovrapposizione delle l'eventuale presenza di aree protette.

- 3) Complementarietà con altri interventi.
- 4) Uso delle risorse naturali: indicazioni delle risorse utilizzate sia successivamente alla realizzazione dell'intervento, a regime, sia quelle utilizzate soltanto nel corso della realizzazione dell'intervento stesso.
- 5) Produzione di rifiuti: va indicata la quantità e la natura dei rifiuti prodotti sia nel corso della realizzazione dell'intervento che successivamente alla sua realizzazione, a regime. Va indicata anche la destinazione dei rifiuti.
- 6) Inquinamento e disturbi ambientali: vanno indicate le eventuali emissioni di sostanze inquinanti in atmosfera, di rumori e di ogni altra causa di disturbo sia in corso d'opera che a regime.
- 7) Rischio di incidenti per quanto riguarda le sostanze e le tecnologie utilizzate: devono essere previsti i rischi infortunistici e le misure di precauzione adottate.

B) Interferenze con il sistema ambientale

- 1) Descrizione dell'ambiente naturale direttamente interessato ed eventuale interferenza con siti Rete Natura 2000 limitrofi o correlati.
- 2) Interferenze sulle componenti abiotiche: eventuali impatti sulla stabilità e sulla natura dei suoli, con riferimento all'eventuale presenza di corpi idrici e sul possibile inquinamento, o depauperamento, anche temporaneo, delle falde idriche.
- 3) Interferenze sulle componenti biotiche: descrizione dell'interferenza sugli habitat e sulle componenti floristiche e faunistiche indicate nel relativo formulario Natura 2000 del sito.
- 4) Connessioni ecologiche: vanno considerate le eventuali frammentazioni di habitat che potrebbero interferire con la contiguità fra le unità ambientali considerate.
- 5) Valutazione del grado di significatività dell'incidenza diretta o indiretta che il piano/progetto/intervento può avere sui pSIC, SIC, ZSC, ZPS.
- 6) Descrizione delle misure di mitigazione che si intendono adottare per ridurre od eliminare le eventuali interferenze sulle componenti ambientali allo scopo di garantire la coerenza globale della Rete Natura 2000.

7) Nel caso in cui, nonostante l'adozione di misure di mitigazione, si verifichi un'incidenza significativa e non sia possibile adottare soluzioni alternative, è necessario individuare misure di compensazione adeguate, ai sensi dei commi 9 e 10 dell'art. 5, D.P.R. n. 357/97 e successive modifiche ed integrazioni.

8) Nel caso di misure di mitigazione, queste dovranno essere efficaci nel momento dell'effettuazione del danno, tranne nel caso in cui sia dimostrato che la propedeuticità non è necessaria per garantire la coerenza della Rete e l'efficienza ecologica del sito.

La cartografia in scala non inferiore a 1:10.000 con localizzazione degli interventi e del SIC su base aerofotogrammetrica e/o ortofotogrammetrica ove sono indicati:

- Habitat
- uso del suolo Carine Land Cover Piano di gestione
- vincoli presenti (ambientali, paesaggistici, amministrativi, ecc.) aree protette, ... rischi territoriali
- catasto

CONTENUTI ED ELABORATI DELLO STUDIO DI INCIDENZA DI DI PIANI E PROGRAMMI

A) Caratteristiche dei piani

La relazione per la valutazione di incidenza per i piani aventi rilevanza comunale, provinciale o regionale deve considerare gli effetti diretti e indiretti che le previsioni del piano possono avere sui siti della Rete Natura 2000.

La relazione deve contenere:

- 1) tipologia delle azioni e/o opere: illustrazione di massima degli interventi previsti, con descrizione delle caratteristiche del piano, delle attività necessarie alla realizzazione delle opere previste dal medesimo, dei tempi necessari e degli obiettivi che si perseguono;
- 2) dimensioni e/o ambito di riferimento: superficie territoriale interessata dal piano con percentuale della superficie interessata rispetto alla superficie totale del sito, localizzazione su elaborati cartografici in scala 1:25.000 dell'area interessata dal sito e l'eventuale presenza di aree protette;
- 3) complementarietà con altri piani: eventuali attuazioni di norme legislative che disciplinano la pianificazione territoriale; inventario dei piani, progetti, politiche settoriali che interessano il territorio nel quale ricade il sito (considerare se gli altri piani proposti o in concorso possano determinare, congiuntamente a quello in esame, un effetto sommatorio con incidenza significativa sui siti Natura 2000);

- 4) regime vincolistico sul territorio comunale; regolamentazioni legate ai vincoli esistenti sul territorio e in generale alle attività antropiche (es.: norme statutarie, usi civici); inventario e valutazione dell'intensità delle attività umane presenti all'interno del sito;
- 5) uso delle risorse naturali: vanno indicate in linea generale con particolare attenzione al fattore acqua; indicare il consumo o l'inaccessibilità, temporanea o permanente, di suolo, acqua o altre risorse, in fase di cantiere o a regime;
- 6) produzione di rifiuti: va indicata la quantità massima, la natura dei rifiuti prodotti e le modalità di smaltimento;
- 7) inquinamento e disturbi ambientali: vanno indicate le eventuali emissioni di sostanze inquinanti in atmosfera, di rumori e ogni altra causa di disturbo sia in corso d'opera che a regime;
- 8) rischio di incidenti per quanto riguarda le sostanze e le tecnologie utilizzate: devono essere previsti i rischi infortunistici e le misure di prevenzione e protezione adottate.

B) Interferenze con il sistema ambientale

- 1) Quadro conoscitivo degli habitat e specie contenuti nei siti e del loro stato di conservazione; descrizione fisica del sito; descrizione biologica (mappatura degli habitat presenti e uso del suolo, distribuzione reale e potenziale delle specie floristiche e faunistiche del sito, fitosociologia, liste delle specie botaniche e zoologiche, ivi compresi gli invertebrati); attività antropiche.
- 2) Descrizione dell'ambiente naturale direttamente interessato ed eventuale interferenza con aree della Rete Natura 2000 limitrofe.
- 3) Interferenze sulle componenti abiotiche: eventuali impatti sulla stabilità e sulla natura dei suoli, con riferimento all'eventuale presenza di corpi idrici e sul possibile inquinamento o depauperamento, anche temporaneo, delle falde idriche.
- 4) Interferenze sulle componenti biotiche: descrizione dell'interferenza sugli habitat e sulle componenti floristiche e faunistiche indicate nei formulari Natura 2000 dei siti.
- 5) Descrizione degli habitat e delle specie floristiche e faunistiche con relativa indicazione in cartografia (scala 1:10.000) nella zona interessata dalla loro presenza. Relazione sull'influenza che il piano avrà sulla loro condizione ecologica.
- 6) Connessioni ecologiche: eventuali frammentazioni di habitat che potrebbero interferire con la contiguità fra le unità ambientali considerate.
- 7) Valutazione del grado di significatività dell'incidenza diretta o indiretta che il piano/progetto/intervento può avere sui pSIC, SIC, ZSC, ZPS.

8) Descrizione delle misure di mitigazione che si intendono adottare per ridurre o eliminare le eventuali interferenze sulle componenti ambientali allo scopo di garantire la coerenza globale della Rete Natura 2000.

9) Nel caso in cui, nonostante l'adozione di misure di mitigazione, si verifichi un'incidenza significativa e non sia possibile adottare soluzioni alternative, è necessario individuare misure di compensazione adeguate, ai sensi dei commi 9 e 10 dell'art.5, D.P.R. n. 357/97 e successive modifiche ed integrazioni.

10) Nel caso di misure di compensazione, queste dovranno essere efficaci nel momento dell'effettuazione dei mutamenti, tranne nel caso in cui sia dimostrato che la propedeuticità non è necessaria per garantire la coerenza della Rete e l'efficienza ecologica del sito.

11) Screening: il piano dovrà individuare quali siano i piani attuativi e gli interventi da sottoporre a successiva e specifica valutazione di incidenza e quali siano quelli per i quali la valutazione di incidenza dello stesso piano si configura come una fase di screening esaustiva della procedura.

12) Obiettivi gestionali: dovranno essere recepiti gli obiettivi gestionali generali dell'insieme dei siti Natura 2000 e della rete ecologica locale.

